

FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

Quesito 1.

Compilazione SCHEDA CG - (Costi di gestione)

Secondo il DPCM 23 dicembre 2020 nella scheda CG – costi di gestione e del modulo MDCR, dovranno essere indicati i costi del Piano Economico Finanziario per come previsto dalla Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, tuttavia tali costi corrispondono ad una previsione dell'anno 2020 e non ai costi realmente sostenuti.

Come potremmo procedere per inserire i costi reali?

Risposta ISPRA

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\{a = 2020\}$ per il servizio del ciclo integrato devono essere determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) risultanti da fonti contabili obbligatorie - (MTR, comma 2, art. 6).

I costi riconosciuti comprendono tutte le voci sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative relative alla sommatoria delle voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, elencati al comma 3 dell'articolo 6 del MTR.

L'Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all'anno a, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del MTR, nel quale è previsto che: *"Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a $I_{2019} = 0,90\%$ e a $I_{2020} = 1,10\%$."*

Per il 2020, pertanto, dovranno essere utilizzati i costi 2018 attualizzati utilizzando i tassi di inflazione indicati.

Pertanto, i costi da inserire nella scheda CG – costi di gestione e nel modulo MDCR, per l'anno 2020, dovranno essere gli stessi del Piano Economico Finanziario 2020 determinato ai sensi dell'appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF.

Quesito 2.

Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) e corrispondenza con scheda CG (Costi di Gestione).

Per la compilazione del MODULO MDCR, dato che nei PEF non vi è distinzione dei costi per CER, quali dati devono essere inseriti e quale verifica viene effettuata sulla sua corrispondenza con i costi inseriti nella SCHEDA CG?

Risposta ISPRA

Al fine di garantire la coerenza con i dati riportati nel PEF 2020, determinato ai sensi dell'appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF, per l'anno 2020, nella compilazione del MODULO MDCR, proprio perché nel PEF non vi è distinzione dei costi per singolo CER, il comune (per un singolo gestore) o l'ETC (per più comuni) è tenuto a chiedere al soggetto gestore i dati relativi ai costi effettivamente sostenuti per ogni singola frazione differenziata nell'anno 2018, risultanti da fonti contabili obbligatorie, attualizzati utilizzando i tassi di inflazione di cui all'art. 6, comma 5 del MTR.

La fonte dei dati utilizzata per la scheda CG e per il modulo MDCR è, quindi, la medesima.

Per completezza di informazione, si segnala che, l'Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all'anno *a*, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del MTR, nel quale è previsto che: *"Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a $I_{2019} = 0,90\%$ e a $I_{2020} = 1,10\%$."*

Quesito 3.

Compilazione SCHEDA CG - (Valori negativi e decimali).

Nella compilazione della scheda CG (Costi di gestione), dei dati dei costi presenti nell'allegato 1 dell'MTR del PEF ARERA 2020, si riscontra la difficoltà nell'inserimento, in quanto, il sistema non riconosce "valori negativi" e valori in cui sono presenti dei "decimali", quindi questo influisce sul corretto inserimento dei dati. Come comportarsi?

Risposta ISPRA

La problematica evidenziata è stata superata attraverso l'aggiornamento del software.

Quesito 4.

Casistiche relative alla istanza di superamento limite alla crescita

Nelle istruzioni del MUD 2021 a pag. 60 del DPCM si prevede il caso in cui sia stata presentata dall'ETC l'istanza di superamento del limite alla crescita. Le istruzioni riportano la seguente dicitura "In caso di non approvazione dell'istanza di cui al punto 4.5 e 4.6 del MTR, la scheda CG va compilata con i valori riclassificati per garantire il rispetto del limite di crescita".

Alla data di compilazione e trasmissione del MUD da parte del soggetto obbligato si possono pertanto verificare quattro casi:

- 1) L'istanza di superamento del limite alla crescita è stata approvata da ARERA;
- 2) L'istanza non è stata ancora valutata da ARERA nel senso che si è ancora in attesa della delibera di approvazione delle tariffe 2020;
- 3) L'istanza è stata respinta da ARERA con specifico provvedimento;
- 4) L'istanza è stata accolta in parte ovvero non tutti corrispettivi oltre al limite alla crescita contenuti nella istanza sono stati considerati ammissibili da ARERA.

Nei casi 1) e 2) i costi da riportare nella scheda CG sono quelli definiti dall'ETC comprensivi dei costi della istanza?

Nei casi invece 3) e 4) i costi da riportare nella scheda CG sono, invece, quelli approvati dalla autorità e non quelli determinati dall'ETC?

Risposta ISPRA

Per quanto concerne le "Casistiche relative alla istanza di superamento limite alla crescita" e in particolare i quattro casi che alla data di compilazione del MUD possono verificarsi ovvero:

- 1) L'istanza di superamento del limite alla crescita è stata approvata da ARERA;
- 2) L'istanza non è stata ancora valutata da ARERA nel senso che si è ancora in attesa della delibera di approvazione delle tariffe 2020;

- 3) L'istanza è stata respinta da ARERA con specifico provvedimento;
- 4) L'istanza è stata accolta in parte ovvero non tutti corrispettivi oltre al limite alla crescita contenuti nella istanza sono stati considerati ammissibili da ARERA;

si evidenzia che i costi da riportare nella scheda CG del MUD, relativamente ai casi 1) e 2) sono quelli definiti dall'ETC comprensivi dei costi della istanza come previsto dall'art. 2, comma 17 della LEGGE 14 novembre 1995, n. 481.

Al riguardo si segnala il comma 6.6 dell'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 2019 che riporta "fino all'approvazione da parte dell'Autorità (...) si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC".

In relazione ai quesiti 3) e 4), i costi da riportare nella scheda CG del MUD sono, invece, quelli approvati dall' Autorità e non quelli determinati dall'ETC.

Quesito 5.

PEF con valori inferiori a quelli risultanti dal MTR (applicazione riduzioni punto 4.5 della Deliberazione n. 443/19)

Nelle istruzioni del MUD 2021 a pag. 60 del DPCM si prevede il caso in cui l'ETC si avvalga della facoltà di applicare valori inferiori a quelli risultanti dalla applicazione del MTR. Le istruzioni riportano la seguente dicitura "Nel caso di equilibrio economico finanziario della gestione, in cui l'ETC abbia approvato un valore delle entrate tariffarie inferiore rispetto al valore massimo determinato ai sensi del MTR (art. 4, comma 4.5 deliberazione 443/2019/R/RIF), nella scheda CG devono essere riportati i valori riclassificati come previsto dal comma 1.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF."

Il format previsto per la compilazione del MUD prevede al punto d4) la seguente voce di costo "*detrazioni in caso di equilibrio economico finanziario della gestione*" che risulta essere corrispondere alla voce della appendice 1 del PEF ARERA di cui alla "*detrazioni di cui al comma 4.5 della delibera 443/19*".

In questa casistica la "*riclassificazione*" richiesta si tradurrà, pertanto, nel compilare la voce d4 utilizzando il valore citato corrispondente appunto alla detrazione di cui al comma 4.5 del 443/19 oppure si dovranno analizzare le voci singole voci di costo che compongono il valore evidenziato nel punto suddetto e si dovranno detrarre dalle singole voci dei costi della scheda CG?

Risposta ISPRA

In riferimento, poi alla richiesta riguardante il "*PEF con valori inferiori a quelli risultanti dal MTR (applicazione riduzioni punto 4.5 della Deliberazione n. 443/19)*" si evidenzia che:

- alla voce d4), "*detrazioni in caso di equilibrio economico finanziario della gestione*", deve essere riportato il valore in euro delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF;
- alle singole voci di costo dovranno essere indicate i costi riclassificati.

Si ritiene opportuno, infine, a motivo di rendere evidente il dato relativo ai costi complessivi massimi derivanti dall'applicazione del MTR, di indicare il valore lordo del totale ΣT delle entrate tariffarie.

Quesito 6.

Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) – Costi e quantitativi dei rifiuti urbani raccolti.

Per il MUD Comuni, nel modulo MDCR, i costi e i ricavi da indicare sono quelli riportati nel PEF 2020 (che vi ricordiamo sono relativi all'anno 2018) o devono essere riportati i costi a consuntivo realmente sostenuti nel 2020?

Nel caso si debbano utilizzare i dati del PEF 2020 ci sarà una inevitabile discrasia tra i valori dei costi e i quantitativi riportati nella riga "Quantità totale raccolta" in quanto i valori dei costi desunti dal PEF 2020, essendo riferito ai costi 2018, è espressione di un quantitativo diverso da quello indicato nel MUD corrente?

Risposta ISPRA

Nel modulo MDCR devono essere inseriti, al pari di quanto accade per la scheda CG, i dati utilizzati per la compilazione del PEF 2020; si tratterà, quindi, dei costi relativi all'anno 2018 secondo le indicazioni previste dall'art. 6 dell'allegato A "MTR" della Deliberazione 443/2019/RIF di Arera.

In merito alla seconda parte del quesito, i dati quantitativi (relativi all'anno 2020) e quelli dei costi (relativi all'anno 2018) vengono resi confrontabili attraverso l'attualizzazione cui sono sottoposti le voci dei costi.

Quesito 7.

La compilazione da parte dei Comuni che devono presentare la dichiarazione MUD della scheda CG relativa ai costi è obbligatoria oppure facoltativa?

Risposta ISPRA

La compilazione della scheda CG relativa ai costi di gestione è obbligatoria, infatti, il comma 5 dell'articolo 189 del Dlgs 152/2006 prescrive che i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 (MUD), le informazioni riportate alle lettere da a) a f), tra queste, sono richiesti alla lettera **d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.**